

PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA VALLE BREMBANA

“ VAL PARINA-VAL SERINA “

“ VAL BREMBANA INFERIORE ”

“ VAL BREMBILLA-VAL TALEGGIO”

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Aggiornate ai sensi del parere regionale (d.d.s. 4 settembre 2013 – n. 7980)

Piazza Brembana 19 agosto 2015

PARTE 1	Aspetti pianificatori di natura territoriale.....	6
	Premessa.....	6
	Oggetto e contenuti.....	6
	Il significato multifunzionale dei boschi	6
	Rete ecologica	6
	Formazioni forestali irrilevanti:	7
	Attuazione del Piano	7
TITOLO I	– Disposizioni generali relative all'applicazione del piano.....	8
	Art. 1 – Periodo di validità	8
	Art. 2 – Ambito di applicazione.....	8
	Art. 3 - Ambiti inclusi: individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei.....	8
	Art. 4 – Ambiti esclusi	8
	Art. 5 – Gestione del Piano	9
	Art. 6 – Strumenti per la gestione del Piano.....	9
TITOLO II	- Rapporti con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione.....	10
	Art. 7 –Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	10
	Art.8 – Pianificazione comunale (PRG, PGT)	10
	Art. 9 –Piano Cave Provinciale	10
	Art. 12 – Pianificazione Assestamentale (PAF).....	11
	Art. 13 – Viabilità agro-silvo-pastorale VASP.....	12
	Art. 14 – Rapporti con i piani di assestamento forestale (PAF) redatti precedentemente al PIF.....	12
	Art. 15 – Le Aree Natura 2000	13
	Art. 16 - Rapporti con i Piani del Verde.....	13
TITOLO III	- Relazioni con la pianificazione urbanistica comunale e norme per la trasformazione del bosco.....	13
	Art. 17 - Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità	13
	Art. 18 - Tipologie di trasformazioni ammesse.....	14
	Art. 19 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta	14
	Art. 20 – Ambiti di approfondimento.....	15
	Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale – Trasformazioni ordinarie a fini agricoli e turistico-ricreativi	16
	Art. 22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale - Trasformazioni ordinarie a finalità naturalistica e paesistica.....	17
	Art. 23 – Trasformazioni speciali.....	17
	Art. 24 – Boschi non trasformabili	18
	Art. 25 – Interventi compensativi.....	18
	Art. 26 – Rapporto di compensazione.....	19
	Art. 27 – Assenza di obblighi di compensazione.....	19
	Art. 28 – Obblighi di compensazione di minima entità	20

Art. 29 – Aree da destinare a interventi compensativi.....	20
Art. 30 – Albo delle opportunità di compensazione	20
Art. 31 – Monetizzazione degli interventi compensativi.....	21
Art. 32 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione	21
PARTE 2 Norme Forestali del PIF	22
Premessa.....	22
TITOLO I – Generalità	22
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni.....	22
Art. 2 - Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico	22
Art. 3 - Siti Natura 2000	22
Art. 4 - Alberi di pregio	22
Art. 5 - Deroga alle norme forestali	22
TITOLO II – Procedure	22
Art. 6 - Autorizzazione.....	22
Art. 7 – Silenzio assenso per interventi in deroga.....	22
Art. 8 - Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali.....	23
Art. 9 – Denuncia di inizio attività.....	23
Art. 10 – Opere di pronto intervento.....	23
Art. 11 – Procedura informatizzata.....	23
Art. 12 – Validità del permesso di taglio.....	23
Art. 13 – Dichiarazione di conformità tecnica.....	23
Art. 14 – Progetto di taglio	23
Art. 15 – Relazione di taglio	23
Art. 17 – Controlli	23
Art. 18 – Sanzioni.....	23
Art. 19 – Ripristino dei luoghi	23
TITOLO 3 – Gestione dei boschi	23
Art. 20 – Disposizioni generali sulle attività selvicolturali	23
Art. 21 – Stagione silvana	23
Art. 22 – Scarti delle lavorazioni.....	23
Art. 23 – Conversioni	24
Art. 24 – Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito	24
Art. 25 – Rinnovazione artificiale.....	24
Art. 26 – Raccolta del terriccio e della lettiera.....	24
Art. 27 – raccolta del materiale di propagazione forestale e boschi da seme	24
Art. 28 – Potature e tagli delle ceppaie	24
Art. 29 – Sradicamento delle piante e delle ceppaie	24
Art. 30 – Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante	24
Art. 31 – Gestione dei castagneti da frutto.....	24

Art. 32 – Danni all’ecosistema.....	24
Art. 33 – Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti	24
Art. 34 – Prevenzione dei danni da concentrazione avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici	25
Art. 35 – Segnaletica.....	25
Art. 36 – Recinzioni e chiudende	25
Art. 37 – Manifestazioni agonistiche nelle aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.....	25
Art. 38 – Carbonizzazione in bosco	25
Art. 39 – Norme generali per gli interventi in fustaia	25
Art. 40 – Norme per gli interventi nei cedui	25
Art. 40 a – Norme speciali per i boschi di protezione	26
Art. 40 b – Norme speciali per i boschi a prevalente attitudine naturalistica	27
Art. 40 c – Norme speciali per i boschi a prevalente attitudine turistico-ricreativa.....	27
Art. 40 d – Norme speciali per i boschi a prevalente attitudine paesaggistica	27
Art. 41 – Periodicità dei tagli	27
Art. 42 – Norme per gli interventi in cedui sotto fustaia e nelle forme di governo miste	27
Art. 43 – Compilazione del piano di assestamento forestale.	27
Art. 44 – Piani di assestamento forestale scaduti.	27
Art. 45 – Accantonamento degli utili.....	27
Art. 46 – Libro economico e ripresa.	27
Art. 47 – Gestione selvicolturale nelle aree protette.....	27
Art. 48 – Prescrizioni tecniche per i siti Natura 2000.....	28
Art. 49 – Caratteristiche degli impianti.	28
Art. 50 – Procedure per la realizzazione e l’inventario degli impianti.	28
Art. 51 – Materiale vegetale.	28
Art. 52 –Divieto all’impianto di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità.....	28
Art. 53 – Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi.....	28
Art. 54 – cautele per l’accensione del fuoco nei boschi.	28
Art. 55 – Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi.	28
Art. 56 – Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche o biotiche.	28
Art. 57 – Limiti al pascolo in bosco.....	28
Art. 58 – Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti.....	28
Art. 59 – Tagli per la manutenzione nelle aree di reti di pubblica utilità.	28
Art. 60 – Tagli per la manutenzione nelle aree di reti di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti.....	28
Art. 61 – Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche.....	28
Art. 62 – Boschi sottoposti ai vincoli di cui all’articolo 17, r.d. 3267/1923.	29
Art. 63 – Boschi intensamente fruiti.	29
TITOLO IV – Gestione dei terreni non boscati sottoposti al vincolo idrogeologico	29
Art. 64 – Taglio di alberi e arbusti.	29
Art. 65 – Lavorazione del terreno.....	29

Art. 66 – Regimazione delle acque agrarie.....	29
Art. 67 – Prati stabili.....	29
Art. 68 – Modalità di pascolo.....	29
Art. 69 – Pascolo eccessivo.....	29
TITOLO V – Infrastrutture forestali e altre opere che interessano l’ecosistema forestale.....	29
Art. 70 – Definizioni.....	29
Art. 71 – Manutenzione.....	29
Art. 72 – Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale.....	29
Art. 73 – Gru a cavo.....	30
Art. 74 – Fili a sbalzo.....	30
Art. 75 – Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici.....	30
Art. 76 – Infrastrutture forestali temporanee.....	30
Art. 77 – Altre norme di salvaguardia idrogeologica.....	30
Art. 78 – Movimenti terra per linee e condotte aeree o interrato.....	30

PARTE 1 Aspetti pianificatori di natura territoriale

Premessa

Oggetto e contenuti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed in raccordo con i contenuti del PTCP, il PIF contiene:

- a) gli indirizzi strategici di sviluppo e di gestione del settore forestale in una dimensione multifunzionale, capace di assegnare alle formazioni boscate più funzioni contemporaneamente (funzione produttiva, tutela e conservazione della biodiversità, protezione idrogeologica, paesaggistica, turistico ricreativa);
- b) le linee guida di gestione delle dinamiche bosco-territorio, di gestione selvicolturale, di sviluppo della filiera bosco - legno;
- c) le norme di attuazione degli indirizzi di piano;
- d) la cartografia di piano allegata

Il significato multifunzionale dei boschi

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, la Comunità Montana promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi. In particolare la Comunità Montana orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:

- la funzione produttiva;
- la funzione naturalistica;
- la funzione didattico-ricreativa;
- la funzione paesaggistica;
- la funzione protettiva;

Rete ecologica

Il PIF, attraverso l'individuazione degli ambiti boscati e degli usi del suolo caratterizza gli spazi aperti a prevalente uso agricolo-forestale, evidenzia le relazioni e le connessioni con i tessuti edificati e infrastrutturati.

In tal senso, facilita il riconoscimento degli "Elementi per la rete ecologica", che concorrono a delineare il quadro di riferimento per la definizione e la realizzazione della Rete Ecologica Provinciale.

Formazioni forestali irrilevanti:

I soprassuoli arborei non classificabili come bosco ricompresi nella tipologia delle “formazioni vegetali irrilevanti” di cui all’art. 42, comma 4 lettera d) della L.R. 31/2008, sono nettamente marginali, poco diffusi e sostanzialmente compresi all’interno dei tessuti urbani, edificati e infrastrutturati.

Tali popolamenti non sono stati individuati dagli elaborati cartografici del PIF e sono composti, in prevalenza, da specie che si sono diffuse spontaneamente su ambiti con condizioni stagionali che non sono idonee per un’evoluzione del popolamento verso formazioni arboree stabili.

Attuazione del Piano

Al fine di assecondare le destinazioni selvicolturali dei diversi soprassuoli boscati, di cui al successivo articolo, la Comunità Montana promuove l’attuazione del presente Piano di Indirizzo Forestale finalizzando le sue diverse attività anche al raggiungimento degli obiettivi del PIF:

- attraverso la messa a punto di indirizzi sulla gestione dei finanziamenti e sulla definizione delle priorità per l’erogazione dei contributi comunitari, nazionali e regionali di interesse forestale e ambientale che dovessero rendersi disponibili;
- attraverso definizione di programmi e di progetti di intervento espressamente finalizzati al sostegno del settore forestale, tanto diretti che mediati dalla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, singoli o associati;
- attraverso la definizione di indirizzi e norme, nei propri strumenti di gestione ambientale e territoriale (pianificazione d’area vasta e pianificazione di settore) che valorizzino la multifunzionalità del bosco e le specifiche attitudini riconosciute ai diversi popolamenti;
- assicurando il raccordo con la pianificazione territoriale e urbanistica a scala locale, grazie al supporto informativo e tecnico fornito alle amministrazioni comunali per la redazione dei PGT;
- assicurando le attività di supporto informativo agli utenti e agli Enti territoriali tramite i servizi erogati dai propri Uffici e l’avvio di attività di monitoraggio finalizzate anche a implementare e aggiornare le definizioni del PIF.

TITOLO I – Disposizioni generali relative all'applicazione del piano

Art. 1 – Periodo di validità

I Piani di Indirizzo Forestale "Val Brembilla-Val Taleggio"; Valle Brembana Inferiore", "Valle Serina-Val Parina" e "Valle Brembana Superiore" hanno una durata quindicennale e scadono il 14 settembre dell'annata silvana che termina nel 15° anno dall'anno di approvazione. Le eventuali variazioni che intervengano negli strumenti sovraordinati, quali ad esempio il PTCP ed il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), non comportano variante al PIF ma sono recepiti d'ufficio nel PIF medesimo.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

L'ambito d'applicazione del presente regolamento è costituito dalla superficie forestale ricadente nel territorio di competenza amministrativa della Comunità Montana Valle Brembana, ad esclusione dei boschi ricadenti in piani di assestamento forestale (P.A.F.) in corso di validità o scaduti da meno di 10 anni, di cui all'art.14 del presente regolamento.

La superficie forestale è costituita dai "boschi "ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008 ed è individuata nella cartografia di Piano.

L'Autorità Forestale (A.F.), durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento l'esistenza o meno di boschi, o l'appartenenza di aree boscate di nuova formazione, alla categoria bosco ai sensi di legge, indipendentemente che tali aree boscate siano presenti o meno in cartografia PIF; tali accertamenti non costituiranno variante al presente piano fino alla sua prima revisione.

Per quanto concerne quindi il riconoscimento del bosco ai sensi di legge, rimangono in ogni momento operative per l'A.F. ogni disposizione di legge con le relative implicazioni giuridiche ed i relativi adempimenti gestionali conseguenti, demandati all'A. F. stessa.

Art. 3 - Ambiti inclusi: individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei

Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della L.R. 31/2008 e li classifica sulle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tavola "Carta dei tipi forestali", redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.

Art. 4 – Ambiti esclusi

Le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani, sia pubblici che privati, gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione della biomassa legnosa, i filari arborei, gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di Alberi di Natale, i frutteti (esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura) e le formazioni vegetali irrilevanti sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente piano ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008.

Ogni altro bosco, ai sensi di legge, non rientrante nelle classificazioni di cui sopra, rientrerà nell'ambito di applicazione del presente piano e della normativa forestale vigente.

Art. 5 – Gestione del Piano

In fase di gestione il Piano può essere sottoposto ad una procedura di aggiornamento sulla base di nuove esigenze attinenti a:

- a) rettifica e correzione dei dati inerenti la ridefinizione del confine del bosco effettuata a scala di maggior dettaglio; aggiornamento della perimetrazione dei tipi forestali; aggiornamento delle strutture e delle infrastrutture antincendio e della viabilità forestale; aggiornamento delle banche dati conseguenti alla realizzazione di nuovi rimboschimenti o ad attività di trasformazione del bosco; adeguamento delle determinazioni del PIF a seguito dell'entrata in vigore di strumenti sovraordinati;
- b) adeguamento necessario a seguito dell'entrata in vigore di strumenti di pianificazione o di settore (PGT, Piani di Gestione di Aree Natura 2000, Piano Cave, Piano della Viabilità, ecc.) che abbiano declinato in modo più puntuale o diverso, il perimetro delle aree boscate e/o modificato le funzioni assegnate ai diversi soprassuoli arborei;
- c) modifiche attinenti puntuali trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di cui al successivo art. 19

La procedura di aggiornamento è di esclusiva competenza dell'Autorità Forestale competente.

In fase di gestione il Piano può essere sottoposto ad una procedura di variante qualora si renda necessario introdurre delle modifiche sostanziali alla perimetrazione delle aree boscate; alle attitudini attribuite ai diversi soprassuoli; ai rapporti di compensazione per la trasformazione dei boschi e a ogni altra sua definizione che ne modifichi significativamente i contenuti e le ricadute normative.

La procedura di variante segue l'iter previsto per l'approvazione del PIF.

Art. 6 – Strumenti per la gestione del Piano

Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF la Comunità Montana Valle Brembana attraverso i propri uffici si fa carico di:

- a) raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale che abbiano ricadute sul piano territoriale e ambientale (interventi di sistemazione, di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate; interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; monitoraggio delle trasformazioni indotte dagli strumenti di pianificazione e dai piani di settore -viabilità, cave, ecc.-);
- b) raccordare le proprie attività con il Sistema Informativo Territoriale della Provincia e garantire servizi a favore degli Enti locali e dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del patrimonio forestale e ambientale, assicurando la gestione delle informazioni.

TITOLO II - Rapporti con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione

Art. 7 –Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano d'Indirizzo Forestale è uno specifico piano di settore del PTCP - approvato con D.C.P. n. 40 del 22 aprile 2004- ed è redatto in piena coerenza con i suoi contenuti. Il PIF è stato redatto in coerenza anche con i criteri di cui al D.Lgs 42/2004 e risponde ai dettati della D.G.P. n. 578 del 22 febbraio 2007 “*Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP*”.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi effettuata dal PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale specie per quanto attiene alla possibilità di evidenziare i dissesti nel settore forestale e di proporre opportune linee di intervento in ordine alla individuazione degli ambiti destinati all'agricoltura.

Art.8 – Pianificazione comunale (PRG, PGT)

Il comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, sottolinea che le delimitazioni delle superfici a bosco di cui alla Tavola “Carta dei tipi forestali”, la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. **sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale.**

Il piano delle regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «*rettifiche, precisazioni e miglioramenti*» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale. Tali «*rettifiche, precisazioni e miglioramenti*», una volta validati dalla Provincia, corrispondono a rettifiche del P.I.F. ai sensi del precedente art. 5.

I PGT dovranno rilevare, a un'adeguata scala di dettaglio, gli ambiti boscati e gli altri elementi individuati dal PIF e rendere conto, anche nell'ambito della VAS, delle eventuali definizioni in contrasto con le sue indicazioni.

Il PIF concorre alla definizione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” che sono parte integrante del Documento di Piano del PGT.

Art. 9 –Piano Cave Provinciale

Le attività di aggiornamento del PIF, di cui al precedente art. 5, terranno conto delle previsioni del Piano Cave Provinciale che dovessero interferire con le sue determinazioni, riconoscendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi o che allignano in corrispondenza delle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso delle aree di cava e alla loro coltivazione.

Gli interventi di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, previsti per il recupero ambientale a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave.

Sia gli interventi di recupero ambientale sia le opere di compensazione dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente piano.

Gli interventi compensativi non potranno essere realizzati all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi.

Art. 10 –Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

La gestione delle aree boscate all'interno dei PLIS è normata dal presente piano di indirizzo forestale.

Art. 11 - Pianificazione faunistico-venatoria

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico Venatorio (PFV) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale.

Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio, finalizzato ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la fauna selvatica, anche attraverso la definizione di specifici interventi per la valorizzazione faunistica del territorio.

Art. 12 – Pianificazione Assestamentale (PAF)

Nel territorio della Comunità Montana Valle Brembana sono presenti i seguenti Piani di Assestamento Forestale (PAF):

PIANO DI ASSESTAMENTO	Periodo di validità
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Branzi	2005 – 2014
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Lenna	2006 – 2015
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Carona	2006 – 2015
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Isola di Fonda	2005 – 2014
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Olmo al Brembo	2005 – 2014
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Valtorta	2005 – 2014
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Santa Brigida	2004 – 2013
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del	2006 – 2015

Comune di Piazza Brembana	
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Piazzatorre	2004 – 2013
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni di Moio de Calvi e Valnegra	2005 – 2014
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Cassiglio	1995 – 2009
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Piazzolo	2002 – 2011
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Valleve	2002 – 2016
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Roncobello	2004 – 2013
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del F.D.R. Azzaredo-Casù (Comune di Mezzoldo)	2000 – 2014
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Cusio	1990 – 1999
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Mezzoldo	1991 – 2000
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Ornica	1993 – 2002
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Averara	1993 – 2002
Piano di Assestamento delle Proprietà BAS	2001 - 2015

Il PIF della Valle Taleggio, in riferimento all'art. 47 comma 5 della l.r. 31/2008, prevede la necessità di redigere uno specifico Piano di Assestamento Forestale Ordinario Economico che interessa le proprietà silvo-pastorali del Comune di Taleggio, comprensive di boschi, pascoli, incolti oltre ai fabbricati rurali di servizio, che si distribuiscono su una superficie complessiva di ben 1.377,00 ettari. Tale strumento potrà essere redatto anche d'intesa con altri possessori e/o gestori dei boschi, al fine di assicurare a tali patrimoni forestali una gestione coerente con le finalità del PIF.

Il PIF dell'Alta Valle Brembana prevede la necessità di redigere le revisioni dei piani scaduti e di quelli che scadranno nel periodo di validità del PIF stesso.

Art. 13 – Viabilità agro-silvo-pastorale VASP

Il PIF, in coerenza con le vigenti disposizioni normative, definisce tracciati di viabilità agro-silvo-pastorali (VASP) quelle strade, esistenti o di progetto, necessarie per la conduzione dei fondi agricoli e forestali e che rivestono funzioni di sicurezza, incolumità pubblica e di stabilità dei versanti.

Le strade agro-silvo-pastorali sono individuate dai Piani di Assestamento (PAF), dal Piano della VASP e dai PIF. Le strade individuate dai PAF e dal Piano VASP sono considerate a tutti gli effetti viabilità agro-silvo-pastorali del PIF.

Art. 14 – Rapporti con i piani di assestamento forestale (PAF) redatti precedentemente al PIF.

Per le superfici forestali assestate valgono gli indirizzi prescritti dai piani di assestamento medesimi, fino a 10 anni dalla scadenza del piano o della sua revisione. In fase di aggiornamento o revisione

dei PAF scaduti e di nuova realizzazione, i contenuti assestamentali dovranno conformarsi agli indirizzi del presente Piano.

Art. 15 – Le Aree Natura 2000

Il PIF tiene conto nelle sue determinazioni della presenza dei SIC “ Valtorta e Valmoresca IT206001”, “Valle Piazzatorre e Isola di Fondra”, “Alta Valle Brembana e Laghi Gemelli IT2060003”, “ Valle Asinina IT206007”, “Valle Parina IT206008” e della ZPS “Parco Regionale delle Orobie Bergamasche IT206041” e definisce norme e indicazioni gestionali che confermano e rafforzano le indicazioni contenute nel Piano di gestione, nei documenti prodotti dal monitoraggio del SIC e nelle disposizioni normative che regolano la Zona di Protezione Speciale. Tali norme e indicazioni gestionali non determinano, né direttamente né indirettamente, effetti negativi sui beni e sulle ragioni che hanno motivato l’istituzione dei siti Natura 2000.

Il PIF, comprendendo all’interno del proprio perimetro i SIC e ZPS sopra elencati, è sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e della d.g.r. n. 7/14106/2003.

Art. 16 - Rapporti con i Piani del Verde

I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia ed in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

TITOLO III - Relazioni con la pianificazione urbanistica comunale e norme per la trasformazione del bosco

Art. 17 - Interventi di trasformazione d’uso di boschi - generalità

Le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate, le limitazioni e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale, giusto il comma 3 dell’art. 48 della L.R. 31/2008. Il Piano delle Regole (PGT), in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello sovraordinato a quella comunale.

Ai sensi dell’art. 43, comma 2 della L.R. 31/2008 gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale. La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio eventualmente riportante anche gli interventi di compensazione, dal progetto definitivo dei lavori comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei

luoghi e degli interventi di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali. La relazione dovrà essere redatta da dottori forestali o dottori agronomi quando la trasformazione supera i 100 mq. Eventuali progetti di interventi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Art. 18 - Tipologie di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta,
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- Trasformazioni speciali non cartografate.

Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui al successivo art.26.

Art. 19 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT) e in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) individuate nella “ *Carta delle trasformazioni* ” che definisce anche i relativi rapporti di compensazione di cui al successivo art.26.

Qualora per specifiche esigenze si ravvisasse, in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio, la necessità di procedere a ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere redatta un'apposita previsione motivata contenente:

- a. relazione ricognitiva attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione;
- b. perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- c. relazione forestale che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologia forestale presente e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle Tavole del valore delle attitudini, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
- d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.

Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, l'Autorità Forestale, nel verificare la conformità della previsione urbanistica al PIF, provvede all'aggiornamento del Piano come previsto al precedente art. 5. Per le trasformazioni si applicano i rapporti di compensazione indicati nella Tavola delle trasformazioni ammesse e dei rapporti di compensazione, nonché nella tabella riportata nella Relazione di sintesi nel paragrafo 3.1.6 Modifica dei rapporti di compensazione (tabella).

NORMA TRANSITORIA

*Qualora gli strumenti urbanistici comunali già vigenti alla data di entrata in vigore del presente PIF prevedano trasformazioni del bosco a fini urbanistici, non già contemplate nella **Carta delle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta**, , il Comune deve trasmettere alla Comunità Montana, entro 90 giorni da tale data, la richiesta di nullaosta in ordine all'assentibilità dell'intervento urbanistico previsto dal proprio strumento, corredando la relativa richiesta con apposita relazione avente i contenuti di cui al precedente primo comma, lettere b), c) e d).*

Art. 20 – Ambiti di approfondimento

In fase di attuazione del PIF per la valutazione di previsioni urbanistiche consolidate o proposte le amministrazioni comunali possono produrre approfondimenti di maggiore dettaglio che comunque devono tenere conto della metodologia d'analisi adottata per la stesura del PIF.

Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale – Trasformazioni ordinarie a fini agricoli e turistici-ricreativi

Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini agricoli sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole, prevalentemente in ambiti collinari e montani, su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono. Tali aree, che debbono essere ricomprese dai PGT fra le aree agricole e normate a sensi del Titolo III della l.r.12/2005, dovranno essere destinate allo svolgimento di attività agricole estensive tradizionali e alla produzione di prodotti agroalimentari locali, di nicchia e a coltivazioni biologiche, essendo la trasformazione consentita al solo fine di migliorare la qualità e la tipologia delle produzioni agro-alimentari nonché le attività tradizionali dell'azienda e di incentivare il recupero di aree marginali dismesse di particolare interesse ambientale.

L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola, di cui alla Tavola 11 b, è indicativa, pertanto non esaustiva rispetto alle aree trasformabili e, per contro, non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate.

Le autorizzazioni per le trasformazioni ordinarie a finalità agricola sono rilasciate solo in caso di particolare interesse produttivo o ambientale (produzioni agro-alimentari di particolare rilievo, recupero di ambiti agricoli dismessi di interesse agronomico e ambientale, ecc.) e a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, alla destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e ai caratteri stagionali.

Sulle superfici agricole così recuperate non potrà comunque essere concessa la realizzazione di volumi edilizi residenziali per almeno 20 anni.

Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini turistico-ricreativo sono consentite per svolgere e sviluppare l'attività turistico-ricreativa in ambiti ricompresi nella pianificazione vigente e consistenti principalmente al completamento e/o riammodernamento del demanio sciabile, alla realizzazione di aree per la ricettività all'aperto e per la fruizione turistico ricreativa in generale.

L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità turistico-ricreativa, di cui alla Tavola 11 b, è indicativa, pertanto non esaustiva rispetto alle aree trasformabili e, per contro, non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate.

Le autorizzazioni per le trasformazioni ordinarie a finalità turistico-ricreativa, sono rilasciate solo in caso di particolare interesse produttivo e a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, alla destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e ai caratteri stagionali

Art. 22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale - Trasformazioni ordinarie a finalità naturalistica e paesistica

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione del SIC; progetti di miglioramento e di riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di gestione del verde; ecc.) o per migliorare, sotto il profilo paesaggistico, la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse. Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, l'apertura di radure che migliorino la funzione ecotonale, l'apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e con visivi, o quant'altro, non sottendono un diverso azionamento urbanistico dei luoghi che mantengono l'originaria classificazione e disciplina normativa.

L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità naturalistica e paesistica di cui alla Tavola "Carta delle trasformazioni" è indicativa, pertanto non esaustiva rispetto alle aree trasformabili e, per contro, non vincola ad autorizzare le aree indicate.

Art. 23 – Trasformazioni speciali

Le aree suscettibili di trasformazione a fini speciali non sono rappresentate su carta in quanto non definibili all'attualità e, generalmente, di distribuzione e dimensione non compatibile con la scala di rappresentazione cartografica del PIF.

Nella categoria delle trasformazioni sono comprese le aree sottese dalla realizzazione di:

- opere dichiarate di pubblica utilità, come quelle che attengono alle opere di sistemazione idraulico-forestale, relative alla realizzazione e all'adeguamento delle infrastrutture dell'accessibilità e delle reti tecnologiche;
- opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento di edifici e infrastrutture presenti sul territorio o di nuova formazione, come quelle relative alla sistemazione di edifici e pertinenze di edifici, alla sistemazione della viabilità podereale, alla creazione di apprestamenti, le opere per l'approvvigionamento idrico, per la sistemazione della rete dell'accessibilità pedonale, la cartellonistica e la realizzazione di aree di sosta e di attestamento veicolare.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione selvicolturale, pendenza ed esposizione).

Art. 24 – Boschi non trasformabili

Gli interventi di trasformazione di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008, non sono consentiti:

- a. nei boschi non trasformabili individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola "Carta delle trasformazioni;
- b. nei boschi che le carte di fattibilità geologica dei PGT abbiano compreso all'interno della classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano riconosciuto al bosco una fondamentale azione di protezione idrogeologica, fatte salve le opere preventivamente assentite a livello comunale e provinciale;
- c. nei boschi compresi all'interno dei siti Natura 2000 definiti dal PIF a destinazione naturalistica e protettiva che siano puntualmente perimetrati e classificati come non trasformabili dai relativi piani di gestione, fatti salvi gli interventi assentiti dall'Ente Gestore a seguito della valutazione di incidenza;
- d. nei boschi compresi dal PIF fra gli "Elementi per la rete ecologica provinciale", di cui alla Tavola "Elementi per la rete ecologica provinciale", purché definiti non trasformabili dal Piano di Settore del PTCP della Rete Ecologica di cui all'art. 74 delle N.T.A. del PTCP;
- e. nei boschi percorsi da incendi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- f. nei boschi di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici.

In osservanza alla DGR 675/2005 e s.m.i., non sono inoltre trasformabili i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del R.d. 3267/1923.

I boschi qualificati come non trasformabili possono comunque essere trasformati per gli interventi relativi a:

- opere pubbliche
- sistemazione del dissesto idrogeologico
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP
- miglioramento forestale

Art. 25 – Interventi compensativi

Ai sensi dell'art.43 comma 3 della L.r.31/2008 le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, la realizzazione di interventi compensativi.

Coerentemente con le disposizioni del medesimo comma, per interventi compensativi si intendono gli interventi di riequilibrio e salvaguardia idrogeologica che prevedono opere di carattere selvicolturale e di manutenzione territoriale con l'impiego di tecniche a basso impatto.

La superficie dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione è definita dal punto 4.1 della DGR.nr.3002 del 27/07/2006, anche per quanto attinente agli interventi previsti al relativo comma 4.

Secondo le previsioni del presente Piano tali interventi dovranno essere realizzati entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione salvo prescrizioni diverse rilasciate dall'Autorità Forestale in base alla tipologia dell'intervento.

Art. 26 – Rapporto di compensazione

Per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 4, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675 del 21 settembre 2005. Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione è prestabilita sulla base del risultato delle analisi territoriali contenute nel piano.

Il rapporto di compensazione da applicare negli interventi di trasformazione è indicato nella *Tavola 11c*.

Art. 27 – Assenza di obblighi di compensazione

Gli interventi di trasformazione del bosco non assoggettati a obblighi di compensazione sono:

- a) opere di sistemazione idraulico forestale e del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- b) recuperi agronomici di prati e pascoli;
- c) realizzazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria della viabilità forestale prevista dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF), dal Piano di Assestamento Forestale (PAF) o dal Piano VASP;
- d) interventi di miglioramento forestale come definiti nel PIF e/o dal PAF;
- e) interventi presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività agricola in montagna e in collina, qualora interessino boschi a cui il PIF attribuisce rapporto di compensazione 1:1 o 1:2.
- f) miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi invasi dalla vegetazione forestale;

- g) creazione o ripristino di specchi d'acqua, corsi d'acqua o ambienti naturali umidi interrati o in fase di colonizzazione boschiva;
- h) conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei, importanti per la conservazione della biodiversità;
- i) conservazione o ripristino di canocchiali visivi e viste panoramiche colonizzate dal bosco di iniziativa pubblica;
- j) apertura e ripristino dei sentieri e itinerari alpini che non abbiano larghezza superiore a 1,20 m;
- k) difesa attiva e passiva del patrimonio forestale dalle valanghe;
- l) realizzazione di piste forestali temporanee previste dal PIF e/o PAF

Art. 28 – Obblighi di compensazione di minima entità

Per gli interventi di seguito elencati si applica uno sconto del 50 % sul costo degli interventi compensativi di cui al precedente art.26:

- interventi presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività agricola in montagna e/o in collina, qualora interessino boschi a cui il PIF attribuisce rapporto di compensazione 1:3 o 1:4.

Per gli interventi di seguito elencati si applica uno sconto del 90 % sul costo degli interventi compensativi di cui al precedente art.26:

- realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e aree di sosta previste per la funzione ricreativa del bosco;

Art. 29 – Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. Le aree destinate a interventi compensativi sono riportati nella Tavola " *Carta delle superfici destinate a compensazioni*".

Art. 30 – Albo delle opportunità di compensazione

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi la Comunità Montana redige l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati e delle amministrazioni comunali interessate alla realizzazione di interventi compatibili con le finalità di cui al precedente articoli.

Spetta alla Comunità Montana definire i criteri di priorità da assegnare alle differenti opere, anche sulla base delle altre iniziative e finanziamenti presenti su territorio amministrativo di competenza.

Art. 31 – Monetizzazione degli interventi compensativi

L'Ente Forestale può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera. La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

Art. 32 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Appendice 3 della d.g.r. 21 settembre 2005 n. 675.

In particolari casi correttamente motivati, la Comunità Montana può autorizzare l'impiego di specie diverse da quelle di cui all'allegato sopra citato.

PARTE 2 **Norme Forestali del PIF**

Premessa

Le presenti Norme Forestali integrano e sostituiscono le Norme Forestali Regionali di cui al Regolamento Regionale 20 Luglio 2007 n. 5 successivamente modificate ed integrate con DGR nr.1094 del 13/01/2010.

Per semplicità di lettura, per agevolare l'uso quotidiano e per evidenziare le differenze introdotte, viene mantenuta la medesima impostazione del suddetto regolamento. Significa che l'esposizione delle Norme del PIF mantiene la medesima in capitolazione e articolazione delle Norme Forestali Regionali: se non si hanno differenze l'articolo avrà un rimando al R.R. 5/2007, mentre se vengono introdotte modifiche il testo è preceduto dall'espressione "in deroga" con l'indicazione del comma modificato.

TITOLO I – Generalità

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Come da R.R. 5/07"

Art. 2 - Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico

Come da R.R. 5/07"

Art. 3 - Siti Natura 2000

Come da R.R. 5/07"

Art. 4 - Alberi di pregio

Come da R.R. 5/07"

Art. 5 - Deroga alle norme forestali

Come da R.R. 5/07"

TITOLO II – Procedure

Art. 6 - Autorizzazione

Come da R.R. 5/07"

Art. 7 – Silenzio assenso per interventi in deroga

Come da R.R. 5/07"

Art. 8 - Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali

Come da R.R. 5/07"

Art. 9 – Denuncia di inizio attività

Come da R.R. 5/07"

Art. 10 – Opere di pronto intervento

Come da R.R. 5/07"

Art. 11 – Procedura informatizzata

Come da R.R. 5/07"

Art. 12 – Validità del permesso di taglio

Come da R.R. 5/07"

Art. 13 – Dichiarazione di conformità tecnica

Come da R.R. 5/07"

Art. 14 – Progetto di taglio

Come da R.R. 5/07"

Art. 15 – Relazione di taglio

Come da R.R. 5/07"

Art. 17 – Controlli

Come da R.R. 5/07"

Art. 18 – Sanzioni

Come da R.R. 5/07"

Art. 19 – Ripristino dei luoghi

Come da R.R. 5/07"

TITOLO 3 – Gestione dei boschi

Art. 20 – Disposizioni generali sulle attività selvicolturali

Come da R.R. 5/07"

Art. 21 – Stagione silvana

Come da R.R. 5/07"

Art. 22 – Scarti delle lavorazioni

Come da R.R. 5/07"

Art. 23 – Conversioni

In deroga al comma 1 art. 23 L.R. 5/2007.

La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:

- a) nelle fustaie esistenti;
- b) nei cedui già sottoposti ad avviamento

Comma 2 art 23. Come da R.R. 5/2007

In deroga al Comma 3 art. 23 R.R. 5/2007.

E' consentita la ceduazione negli aceri frassineti con età inferiore a 40 anni.

Comma 4 art 23. Come da R.R. 5/2007

Comma 4 bis art 23. Come da R.R. 5/2007

Art. 24 – Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

Come da R.R. 5/07"

Art. 25 – Rinnovazione artificiale

Come da R.R. 5/07"

Art. 26 – Raccolta del terriccio e della lettiera

Come da R.R. 5/07"

Art. 27 – raccolta del materiale di propagazione forestale e boschi da seme

Come da R.R. 5/07"

Art. 28 – Potature e tagli delle ceppaie

Come da R.R. 5/07"

Art. 29 – Sradicamento delle piante e delle ceppaie

Come da R.R. 5/07"

Art. 30 – Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante

Come da R.R. 5/07"

Art. 31 – Gestione dei castagneti da frutto

Come da R.R. 5/07"

Art. 32 – Danni all'ecosistema

Come da R.R. 5/07"

Art. 33 – Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti

Come da R.R. 5/07"

Art. 34 – Prevenzione dei danni da concentrazione avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici

Come da R.R. 5/07”

Art. 35 – Segnaletica

Come da R.R. 5/07”

Art. 36 – Recinzioni e chiudende

Come da R.R. 5/07”

Art. 37 – Manifestazioni agonistiche nelle aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Come da R.R. 5/07”

Art. 38 – Carbonizzazione in bosco

Come da R.R. 5/07”

Art. 39 – Norme generali per gli interventi in fustaia

In deroga al comma 3 comma 7 art. 39 R.R. 5/2007

a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, nelle peccete secondarie e nei rimboschimenti di conifere, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali,

Art. 40 – Norme per gli interventi nei cedui

Comma 1 come da art. 40 R.R. 5/2007

Comma 2 come da art. 40 R.R. 5/2007

Comma 3 come da art. 40 R.R. 5/2007

Comma 4 come da art. 40 R.R. 5/2007

In deroga al comma 5 art. 40 R.R. 5/2007

E' obbligatorio rilasciare almeno settanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante ad altofusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi forestali:

- a) robinieti misti
- b) orno ostrieti

In deroga al comma 6 art. 40 R.R. 5/2007

E' obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante ad altofusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi forestali:

- a) querceti, querce-carpineti;
- b) castagneti;
- c) altre formazioni di latifoglie autoctone;

E' obbligatorio rilasciare almeno centoquaranta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante ad altofusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi forestali:

- a) faggete

Comma 7 come da art. 40 R.R. 5/2007

Comma 8 come da art. 40 R.R. 5/2007

Art. 40 a – Norme speciali per i boschi di protezione

La gestione selvicolturale dei boschi di protezione è essenzialmente finalizzata alla tutela idrogeologica con particolare riferimento a

- impluvi e valli: a garantire il regolare deflusso delle acque, le naturali dinamiche idrologiche, il contenimento della produzione di sedimento sia diffuso sia per effetto di fenomeni franosi;
- versanti: prevenire il distacco di valanghe, frane superficiale e proteggere dal rotolamenti di massi;
- sorgenti, pozzi e punti di captazione idrica: garantire l'adozione di tecniche che prevengano l'inquinamento delle acque nei punti di prelievo.

Gli indirizzi colturali per i boschi protettivi sono formulati su base tipologica e riassunti come segue:

Faggete: Nella fustaia la soglia diametrica di prelievo è fissata in cm 40. Il taglio a scelta dovrà di norma e se necessario essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie denunciata e comunque, compatibilmente al regime di proprietà, nelle aree all'intorno per almeno m 50 di raggio. Il periodo di curazione, ovvero il tempo intercorso fra un intervento e l'altro, è fissato in minimi anni 7 a condizione comunque che il bosco si presenti a copertura colma. Cure colturali: Nei popolamenti giovani a copertura completa è ammessa la riduzione massale dei soggetti del 50%. Il ceduo matricinato dovrà conservare almeno 400 allievi scelti tra il faggio e le altre specie minoritarie. Il turno non dovrà essere inferiore ai 30 anni.

Faggeta primitiva di rupe: Per la localizzazione queste faggete vanno lasciate alla libera evoluzione, limitando gli interventi ai soli interventi di pulizia dal secco e dal morto e, laddove possibile, di alleggerimento del versante, con rilascio di un congruo numero di esemplari di dimensioni medio piccole. Per ridurre il rischio di schianti localizzati e microdissesti sulle scarpate dovranno essere rimosse le piante pericolanti e instabili. La periodicità degli interventi in questo contesto non è legata ad un turno minimo.

Acero-Tiglio-Frassineti: si prevedono diradamenti selettivi (anche di tipo alto) e tagli a scelta tesi al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento nel rispetto di una composizione mista e della forma di governo preesistente (generalmente alto fusto). La soglia diametrica di prelievo è fissata in cm 30. Il periodo di curazione, ovvero il tempo intercorso fra un intervento e l'altro, è fissato in minimi anni 5. Nei popolamenti giovani allo stadio di spessina a copertura completa è ammessa la riduzione massale dei soggetti del 60%.

Orno-ostrieti: Gli Orno-ostrieti devono essere trattati a ceduo matricinato con rilascio di almeno 150 matricine ad ettaro, scelte prevalentemente tra le specie differenti dal Carpino nero; il turno minimo è di 25 anni.

Art. 40 b – Norme speciali per i boschi a prevalente attitudine naturalistica

Per il periodo di validità del piano le formazioni a prevalente attitudine naturalistica devono essere gestite secondo i modelli colturali previsti per i boschi di protezione di cui al precedente articolo. Deve essere sempre preferito il governo ad alto fusto ove possibile in base alle caratteristiche stazionali e del soprassuolo.

Art. 40 c – Norme speciali per i boschi a prevalente attitudine turistico-ricreativa

Le formazioni a vocazione turistico-ricreativa, indipendentemente dal tipo forestale di appartenenza devono essere indirizzate verso una struttura matura. Gli interventi selvicolturali consisteranno in diradamenti selettivi prevalentemente volti a garantire condizioni di sicurezza ai fruitori e tagli di avviamento e/o conversione all'alto fusto finalizzati a conferire maggiore maestosità ai popolamenti cedui.

Art. 40 d – Norme speciali per i boschi a prevalente attitudine paesaggistica

La gestione selvicolturale dei boschi a prevalente attitudine paesaggistica di cui alla Tavola corrispondente è finalizzata a supportare e valorizzare un bene principale riconducibile ad emergenza di tipo paesaggistico, storico o culturale. Le formazioni a destinazione paesaggistica assumono i sistemi colturali indicati per i boschi ad attitudine protettiva di cui all'art 42 bis.

Nei boschi a destinazione paesaggistica il margine della tagliata dovrà essere irregolare ovvero dovrà evitare di ripercorrere le nette geometrie del mappale catastale. Si dovrà inoltre favorire la presenza di specie autoctone ad elevata valenza cromatica quali acero, ciliegio, tiglio.

Art. 41 – Periodicità dei tagli

Come da R.R. 5/07"

Art. 42 – Norme per gli interventi in cedui sotto fustaia e nelle forme di governo miste.

Come da R.R. 5/07"

Art. 43 – Compilazione del piano di assestamento forestale.

Come da R.R. 5/07

Art. 44 – Piani di assestamento forestale scaduti.

Come da R.R. 5/07

Art. 45 – Accantonamento degli utili.

Come da R.R. 5/07

Art. 46 – Libro economico e ripresa.

Come da R.R. 5/07

Art. 47 – Gestione selvicolturale nelle aree protette.

Come da R.R. 5/07

Art. 48 – Prescrizioni tecniche per i siti Natura 2000.

Come da R.R. 5/07

Art. 49 – Caratteristiche degli impianti.

Come da R.R. 5/07

Art. 50 – Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti.

Come da R.R. 5/07

Art. 51 – Materiale vegetale.

Come da R.R. 5/07

Art. 52 – Divieto all'impianto di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità.

Come da R.R. 5/07

Art. 53 – Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi.

Come da R.R. 5/07

Art. 54 – cautele per l'accensione del fuoco nei boschi.

Come da R.R. 5/07

Art. 55 – Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi.

Come da R.R. 5/07

Art. 56 – Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche o biotiche.

Come da R.R. 5/07

Art. 57 – Limiti al pascolo in bosco.

Come da R.R. 5/07

Art. 58 – Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti.

Come da R.R. 5/07

Art. 59 – Tagli per la manutenzione nelle aree di reti di pubblica utilità.

Come da R.R. 5/07

Art. 60 – Tagli per la manutenzione nelle aree di reti di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti.

Come da R.R. 5/07

Art. 61 – Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche.

Come da R.R. 5/07

Art. 62 – Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923.

Come da R.R. 5/07

Art. 63 – Boschi intensamente fruiti.

Come da R.R. 5/07

TITOLO IV – Gestione dei terreni non boscati sottoposti al vincolo idrogeologico

Art. 64 – Taglio di alberi e arbusti.

Come da R.R. 5/07

Art. 65 – Lavorazione del terreno.

Come da R.R. 5/07

Art. 66 – Regimazione delle acque agrarie.

Come da R.R. 5/07

Art. 67 – Prati stabili.

Come da R.R. 5/07

Art. 68 – Modalità di pascolo.

Come da R.R. 5/07

Art. 69 – Pascolo eccessivo.

Come da R.R. 5/07

TITOLO V – Infrastrutture forestali e altre opere che interessano l'ecosistema forestale

Art. 70 – Definizioni.

In deroga all'art. 70 R.R. 5/2007

Sono definite infrastrutture forestali con finalità di sicurezza, incolumità pubblica e stabilità dei versanti la viabilità agrosilvo-pastorale, le condotte permanenti per l'esbosco, i piazzali di deposito e di prima lavorazione, i viali e le fasce tagliafuoco.

Art. 71 – Manutenzione.

Come da R.R. 5/07

Art. 72 – Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale.

Come da R.R. 5/07

Art. 73 – Gru a cavo.

Come da R.R. 5/07

Art. 74 – Fili a sbalzo.

Come da R.R. 5/07

Art. 75 – Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici.

Come da R.R. 5/07

Art. 76 – Infrastrutture forestali temporanee.

Come da R.R. 5/07

Art. 77 – Altre norme di salvaguardia idrogeologica.

Come da R.R. 5/07

Art. 78 – Movimenti terra per linee e condotte aeree o interrato.

Come da R.R. 5/07

